



CITTÀ DI LECCE

Settore 10 - Tributi e Fiscalità Locale, Pubblica Istruzione
Ufficio Tributi IMU e TARI

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 161 DEL 07/07/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)

Su proposta dell'Assessore ai Tributi, sulla base dell'istruttoria del settore competente;

Premesso che

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno disciplinato l'imposta municipale propria (IMU);
- la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), attuando l'obiettivo di "far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale.

Dato atto che, a seguito di quanto sopra esposto il Comune di Lecce, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30.06.2020 ha approvato il Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) successivamente emendato con D.C.C. N. 154 DEL 30.07.2021, con D.C.C. n. 31 del 08.05.2023 e con D.C.C, n. 85 del 25/06/2025.

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione del nuovo Regolamento TARI per disciplinare in modo chiaro e conforme alle normative statali e alle delibere Arera le modalità di applicazione, calcolo e riscossione del tributo.

Precisato ancora, che:

- il Comune di Lecce applica il prelievo sui rifiuti di natura tributaria, ai sensi dell'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 147/2013;
- la vigente disciplina locale della TARI è adottata ed applicata in forza dell'autonomia regolamentare del Comune, discendente dal citato art. 52 del D.Lgs. 446/1997;
- le norme regolamentari introducono e disciplinano anche aspetti procedurali ed operativi che incidono sull'applicazione e la determinazione del tributo e che, a loro volta, sono interessati dai provvedimenti di ARERA in materia di qualità del servizio;

Visti

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Intern;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a norma della quale le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, stabilisce, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che i Comuni, a decorrere dall'anno 2022, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 1, comma 677, della Legge n. 199 “Legge di Bilancio 2026” stabilisce che “all'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: <<30 aprile>>, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: <<31 luglio>>; per cui viene differito al 31 luglio anche il termine annuale per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011, secondo cui, allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni, devono essere trasmesse entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Dirigenti del Settore Tributi e Fiscalità Locale e del Servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi;

Dato atto del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; verbale n. del ;

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare nella seduta del

_____ ;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

DELIBERA

Per le ragioni innanzi espresse, che qui si intendono integralmente riportate :

1. **di approvare** il “*Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti -TARI*”, allegato alla presente delibera, per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto** che, per quanto non espressamente previsto dal citato Regolamento, si applicano le disposizioni di legge statate in materia;
3. **di stabilire** che il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno in corso abrogando e sostituendo integralmente il precedente Regolamento TARI;
4. **di disporre** che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Lecce;
5. **di demandare** al Responsabile del Settore Tributi e Fiscalità Locale l'adozione di tutti gli atti gestionali e consequenziali, inclusa la predisposizione della modulistica;
6. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.